



06553/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22256/2015

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO

- Presidente - Cron. 6553

Dott. AMELIA TORRICE

- Rel. Consigliere - Rep.

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere - Ud. 16/01/2019

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consigliere - CC

Dott. ANTONELLA CIRIELLO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22256-2015 proposto da:

AA

, AD

, GG

LG

, MML

, NS

, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
GAETANO DONIZETTI 7, presso lo studio dell'avvocato
DANIELA GIAMPORONE, rappresentati e difesi
dall'avvocato ROSARIO DELL'OGGIO;

- ricorrenti -

2019

nonchè contro

185

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE X

;

- intimata -

avverso la sentenza n. 2059/2014 del TRIBUNALE di

PALERMO, depositata il 24/09/2015, R.G.N. 5203/2009.

CASSAZIONE.net

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' or similar character, located at the bottom left of the page.

Rilevato

1. Il Tribunale di Palermo aveva accolto l'opposizione proposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di X avverso i decreti con i quali gli odierni ricorrenti avevano ingiunto il pagamento degli onorari professionali maturati in relazione alla difesa dell'Ente in giudizi che si erano conclusi con la vittoria dell'Ente stesso e con la dichiarazione di compensazione delle spese del giudizio.
2. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità del ricorso in opposizione formulata dai ricorrenti per violazione delle regole della evidenza pubblica nella scelta del difensore; tanto sul rilievo che esso non era sussumibile entro la fattispecie dei "servizi legali" di cui alla voce 21 dell'allegato IIB del d. lgs. n. 236 del 2006, che postula l'esistenza di una struttura idonea ad offrire non il patrocinio legale per cause determinate ma servizi legali in senso ampio.
3. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto che: il CCNL Contratto Dell'area Della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica Ed Amministrativa Del Comparto Sanità nel disciplinare, con gli artt. da 61 a 64, la retribuzione di risultato spettante ai dirigenti, all'art. 64 detta una disciplina generale ed esaustiva disponendo che i compensi di natura professionale spettano ai dirigenti Avvocati solo a condizione che la parte avversa soccombente si stia oggetto di statuizione di condanna alle spese e che le somme a tal titolo liquidate siano state acquisite al patrimonio dell'Azienda; le risorse finanziarie derivanti dalla condanna alle spese della parte soccombente sono le uniche destinate ad incentivare le prestazioni dei dirigenti Avvocati; il riferimento fatto dall'art. 64 alle risorse previste dall'art. 61 c. 2, punto b) deve intendersi effettuato solo al fondo costituito dalle somme espressamente indicate da tale norma, la quale non richiama gli onorari e le competenze degli Avvocati nelle ipotesi in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio, ma soltanto i compensi di cui all'art. 64 c. 1 (competenze ed onorari relativi ai casi di condanna della parte avversa alle spese di giudizio).
4. Il giudice di primo grado, inoltre, ha ritenuto che la delibera della Amministrazione n. 63 del 2000, che aveva riconosciuto la spettanza di ulteriori compensi in caso di definizione dei giudizi conclusi con compensazione delle spese del giudizio, era illegittima perché, in contrasto con l'art. 45 del D. Lgs. n. 165 del 2001, aveva introdotto compensi non previsti dalla contrattazione collettiva di livello nazionale, la quale non era derogabile dalla contrattazione decentrata. Ha escluso che

in danno dei dirigenti Avvocati potesse configurarsi un trattamento discriminatorio in quanto essi percepivano i compensi previsti dall'art. 64 del CCNL.

5. La scelta dell'Azienda di regolare in via transattiva pretese analoghe a quelle dedotte in giudizio è stata considerata dal Tribunale in quanto correlata a periodi temporali diversi da quelli dedotti in giudizio e in quanto l'Azienda non aveva riconosciuto la fondatezza delle domande.

6. La Corte di Appello di Palermo, adita dagli odierni controricorrenti, con ordinanza in data 7.11.2013, pronunciata ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello sul rilievo che non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto alla luce delle precedenti decisioni pronunciate sulle medesime questioni oggetto del giudizio di appello.

7. Avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. L'Azienda Sanitaria Provinciale - X è rimasta intimata.

Considerato

Sintesi dei motivi

8. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 27 e dell'Allegato II B del D. Lgs. n. 163 del 2006, dell'art. 7 c. 6 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c.

9. Addebitano al Tribunale di non avere valutato adeguatamente la peculiarità e la specificità che caratterizzava il conferimento dell'incarico all'Avvocato che aveva proposto le opposizioni avverso i decreti ingiuntivi azionati dagli odierni ricorrenti, incarico desumibile dalle delibere del Direttore Generale n. 574 del 28.5.2009 e n. 678 del 17.10.2010. Deducono che all'Avvocato era stata affidata la gestione legale di tutta la complessa controversia avente ad oggetto il contenzioso con gli Avvocati Dirigenti e non la singola opposizione a decreto ingiuntivo. Asseriscono che dalle richiamate delibere si desume l'applicabilità dell'art. 27 del Codice degli appalti e che le modalità di conferimento dell'incarico difensionale contrastano con il principio di cui all'art. 7 c. 6 del d. lgs. n. 165 del 2001, che impone alle pubbliche amministrazioni di rendere pubbliche le procedure comparative per gli incarichi di collaborazione.

10. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 45 del D. Lgs. n. 165 del

2001, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e del R.D. 30.10.1933 n. 1611, degli artt. 64, 62 e 61 del CCNL della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale 1994-1997, degli artt. 1362, 1363, e 1367 c.c.

11. Imputano alla Corte territoriale di non avere preso in considerazione il peculiare status degli Avvocati Dirigenti degli Uffici legali istituiti presso gli Enti Pubblici e invocano i principi affermati dalla Corte Costituzionale n. 33 del 2009.

12. Richiamano il R.D.L. n. 1578 del 1933 e il R.D.L. n. 1611 del 1933 e il CCNL comparto Regioni ed Enti Locali del 14.9.2000 per sostenere che la disciplina dei compensi spettanti ai dirigenti Avvocati è contenuta non solo nell'art. 64 del CCNL ma anche nell'art. 61 c. 2 punto b), relativo al Fondo per i premi e per la qualità della prestazione individuale.

13. Assumono che il c. 3, ultimo inciso, dell'art. 64 del richiamato CCNL individua una componente della retribuzione di risultato diversa da quella indicata nei primi due commi (onorari recuperati dalla parte soccombente), le cui risorse economiche, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 62 dello stesso CCNL, sono individuate nel Fondo per i premi per la qualità della prestazione individuale e composto da entrate diverse dagli onorari recuperati.

14. Asseriscono che l'opzione interpretativa, che limita la retribuzione di risultato spettante ai Dirigenti Avvocati a quella di cui al c. 1 dell'art. 64 (spese recuperate a seguito di condanna della parte avversa), rende priva di valore e superflua la disposizione contenuta nel comma 3 ed è in contrasto con i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1367 c.c.

15. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, 40 e 45 del D. Lgs. n. 165 del 2001, del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e del R.D. 30.10.1933 n. 1611, degli artt. 64, 62 e 61 del CCNL della Dirigenza SPTA del Servizio Sanitario Nazionale 1994-1997 e violazione e falsa applicazione dell'art. 1371 c.c.

16. Sostengono che l'interpretazione delle disposizioni contrattuali contenuta nella sentenza di primo grado stravolge il sistema della retribuzione premiante previsto dal CCNL e determina disparità di trattamento tra essi ricorrenti e gli altri dirigenti, i quali oltre al premio di produttività previsto dall'art. 62 del CCNL hanno diritto a percepire anche il premio per la prestazione individuale di cui all'art. 63.

17. Asseriscono che l'interpretazione del giudice di primo grado viola l'art. 36 della Costituzione, il R.D.L. n. 1578 del 1933 e l'art. 23 della L. n. 247 del 2012, che

garantisce agli Avvocati degli Uffici legali istituiti presso gli Enti Pubblici la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato all'attività professionale svolta gli affari trattati. Tanto sul rilievo che l'erogazione della indennità rivendicata resterebbe affidata al caso (vittoria ma compensazione delle spese di lite delle cause patrocinata da essi ricorrenti) nonostante il raggiungimento dell'obiettivo da parte del lavoratore (esito positivo della controversia).

18. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., violazione degli artt. 64, 62, 61 del CCNL dirigenza non sanitaria 1994-1997 e falsa applicazione dell'art. 1362 c. 2 c.c. Addebitano alla Corte territoriale di non avere tenuto conto, ai fini della interpretazione delle norme collettive, dell'accordo transattivo del 19.1.2004.

19. Deducono che in detto accordo era stato previsto, relativamente agli onorari professionali maturati per i giudizi definitisi favorevolmente e con compensazione delle spese, che nel triennio 2000/2002 sarebbe stato pagato in favore del Dirigenti in servizio il compenso nella misura dell'80% di quanto previsto nella delibera n. 63 del 2000, la quale aveva riconosciuto il fondamento della pretesa dedotta in giudizio.

20. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 3 cod.proc.civ., l'erroneità della statuizione che ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.

Esame dei motivi

21. Il primo motivo è inammissibile in quanto i ricorrenti trascrivono nel ricorso brani parziali e insufficienti a ricostruire l'intero contenuto delle delibere del Direttore Generale n. 574 del 28.5.2009 e n. 678 del 17.10.2010, atti che non depositano unitamente al ricorso per cassazione, di cui non forniscono indicazioni utili per il loro facile rinvenimento nel presente giudizio.

22. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4., che onerano il ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali, la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un "error in procedendo", ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre nel ricorso, nelle parti significative e rilevanti, il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale, e anche di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte,

rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012 e 22726/2011; Cass. 33377/2018, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010; Cass. 12332 e 12333 del 2018, queste ultime pronunciate in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame).

23. L'omessa allegazione delle delibere sopra citate non consente lo scrutinio della dedotta violazione dell'art. 27 del D.Lgs n. 163 del 2006, denuncia che è fondata sulle delibere innanzi richiamate e che è stata esclusa dal giudice del merito sulla scorta di un accertamento di fatto che non può essere oggetto di riesame in sede di legittimità (Cass.SSU 24148/ 2013, 8054/2014; Cass. 1541/2016, 15208 /2014; Cass. 12332 e 12333 del 2018, queste ultime pronunciate in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame).

24. Il giudice del merito, infatti, richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, ha rilevato che la P.A. aveva conferito il mandato alle liti nell'ambito di un incarico di opera professionale di carattere fiduciario, avente ad oggetto una obbligazione di mezzi e per questo estraneo ai "servizi" legali di cui alla voce n. 21 dell'allegato II B del D. Lgs. n. 236 del 2006 ed ha escluso che fosse ravvisabile un incarico di consulenza e di assistenza legale a contenuto complesso, trattandosi del patrocinio legale per cause determinate.

25. E', del pari, inammissibile il motivo nella parte in cui addebita alla sentenza la violazione dell'art. 2697 c.c. in quanto i ricorrenti hanno ommesso del tutto di specificare perchè la Corte territoriale ha violato i principi in tema di riparto dell'onere probatorio (Cass. 24298/2016, 87/2016, 3010/2012, 5353/2007; Ord. 187/2014, 16308/2013; Cass. 12332 e 12333 del 2018, queste ultime pronunciate in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame);

26. Il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione che correla le diverse censure, sono infondati.

27. Questa Corte (Cass. nn. 12332 e 12333 del 2018), in fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, ha già affermato che, in tema di retribuzione di risultato, ai dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale non spetta il premio per la prestazione individuale di cui all'art. 61 del C.C.N.L. area dirigenza sanitaria 1996, atteso il chiaro tenore letterale del successivo art. 64 che riconosce loro, quale incentivo, il compenso di cui al r.d. n. 1578 del 1933 recuperato a seguito di condanna della parte avversa soccombente.

28. In particolare, nelle sentenze innanzi richiamate questa Corte ha osservato che:

29. lo status correlato alla qualità di Avvocato non interferisce con il sistema retributivo previsto dalla contrattazione collettiva per gli Avvocati che lavorano alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

30. la sentenza della Corte Costituzionale n. 33 del 2009 non offre alcun sostegno alla tesi interpretativa dei ricorrenti in merito alla individuazione ed alla interpretazione della disciplina contrattuale applicabile perché nella richiamata sentenza è stata affrontata, dichiarandola non fondata, la questione della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nella parte in cui dispone che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

31. le risposte (cd. orientamenti applicativi) che l'Aran ha fornito, con riguardo ad un contratto collettivo (CCNL Regioni ed Autonomie locali), diverso da quello che si applica ai rapporti dedotti in giudizio, in relazione ai quesiti formulati dagli enti pubblici, devono essere ricondotte nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

32. le stesse risposte assumono il contenuto di un orientamento di parte datoriale, e, pertanto, non hanno carattere vincolante per il giudice e non rivestono neanche la caratteristica della "interpretazione autentica" per la quale, invece, è prescritto lo specifico procedimento negoziale di cui all'art. 64 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (art. 68 bis del D. Lgs. n. 29 del 1993 e succ. modd.);

33. il CCNL dell'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica Ed Amministrativa del Comparto Sanità del 5.12.1996 (normativo 1994/1997 economico 1994/1995) dopo avere individuato all'art. 39 la struttura della retribuzione dei Dirigenti, disponendo che di essa fa parte la retribuzione di risultato, all'art. 61 c. 1 dispone che le risorse finanziarie previste nello stesso articolo sono annualmente destinate a costituire una componente retributiva correlata ai risultati raggiunti (livelli di produttività e miglioramento dei servizi) e finalizzata anche a costituire il fondo per i premi per relativi alla "qualità della prestazione individuale";

34. esso prevede al c. 2 che al finanziamento di tali indennità si provvede secondo la disciplina prevista negli artt. 62, 63 e 64 mediante l'utilizzo dei fondi previsti dalla lettera a), quanto alla retribuzione di risultato relativa ai livelli di produttività ed al

miglioramento dei servizi e alla lettera b)), quanto ai premi per la qualità della prestazione individuale, che sono alimentati con risorse distinte per ciascun fondo;

35. in particolare, il fondo di cui alla lettera a) è costituito dai fondi di produttività di cui agli artt. 57 e sgg. del D.P.R. n. 384 del 1990 ripartiti secondo le quote storiche previste per ciascun ruolo incrementabile con eventuali risorse aggiuntive di cui all'art. 5 c. 2 della L. n. 537 del 1993 e decurtato degli importi utilizzati nei fondi di cui all'art. 58 dello stesso CCNL (Finanziamento della retribuzione di posizione per i Dirigenti nonché dello specifico trattamento economico dei dirigenti di II livello del ruolo sanitario);

36. il Fondo previsto alla lettera b) è, invece, costituito da una percentuale (0,2%) del monte salari e dalle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di particolari categorie di Dirigenti, tra le quali sono menzionate quelle previste dall'art. 64 c. 1 dello stesso CCNL (si tratta dei compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, infra punto n. 39 di questa sentenza);

37. l'art. 62, che disciplina la produttività per i Dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale, al comma 1 stabilisce che la retribuzione di risultato dei Dirigenti è strettamente correlata alla realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati e il rispetto della disponibilità complessiva di spesa assegnata alle singole strutture, sulla base della metodologia della negoziazione per budget ai sensi degli articoli 5, comma 4 e seguenti del D.Lgs. n. 502 del 1992 e 14 e 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993;

38. la disposizione specifica la finalità del fondo di cui all'art. 61, chiarendo che esso è destinato a promuovere il miglioramento organizzativo e l'erogazione dei servizi per la realizzazione degli obiettivi generali dell'azienda o dell'ente, finalizzati al conseguimento di più elevati livelli di efficienza, di efficacia e di economicità dei servizi istituzionali e specifica quelli ritenuti particolarmente qualificati; essa specifica, dunque, la finalità del fondo;

39. l'art. 63, che disciplina il premio per la qualità della prestazione individuale, prevede che l'azienda o ente attribuisce la retribuzione di risultato di cui agli artt. 61, comma 2, lett. b) e 65 (questo relativo ai Dirigenti delle IPAB aventi finalità sanitarie) nell'ambito del più ampio processo di valutazione previsto dall'art.57, sulla base del

grado di raggiungimento di predefiniti obiettivi e/o livelli di prestazione; la clausola ribadisce che per tale indennità si fa ricorso alle risorse del fondo di cui agli artt. 61, comma 2 lett. b), e che viene attribuita tenuto conto di una serie di qualità professionali del singolo Dirigente (a) capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte, con flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; b) grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; c) capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori e di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività, attraverso una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro nonché mediante la gestione degli istituti previsti dal contratto di lavoro; d) capacità di rispettare e far rispettare le regole ed i vincoli dell'organizzazione senza indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi; e) capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e procedurali, i conseguenti processi formativi e la selezione, a tal fine, del personale; f) capacità dimostrata nell'assolvere compiti inerenti ad attività di controllo, connesse alle funzioni affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; g) qualità dell'apporto personale specifico; h) contributo all'integrazione tra le diverse aree, strutture e servizi dirigenziali e all'adattamento al contesto di intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze e cambiamenti di modalità operative, ed al mantenimento dei livelli quantitativi di prestazioni erogate; i) impegno orario);

40. l'articolo 64 detta la disciplina relativa agli "Onorari e compensi di natura professionale" e stabilisce che ai Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale spettano i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente;

41. la disposizione precisa che a) gli onorari che devono essere corrisposti sono quelli recuperati a seguito di condanna alle spese della parte avversa soccombente e sono corrisposti dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme nel bilancio dell'azienda o ente; b) gli onorari spettano esclusivamente ai Dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali; c) la ripartizione degli onorari tra i Dirigenti del ruolo professionale legale è definita dall'azienda o ente; d) l'azienda o ente stabilisce una quota non inferiore al 5 % degli onorari da trattenere a copertura forfetaria delle spese generali;

42. il comma 3 dell'art. 64 stabilisce che "Nella determinazione della retribuzione di risultato di cui all'art. 62, le risorse finanziarie derivanti dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle previste dall'art. 61, comma 2, punto b) sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate i quali non beneficiano, di conseguenza, del premio per la prestazione individuale;

43. il tenore letterale delle disposizioni contenute nell'art. 64 non lascia spazio a dubbi interpretativi attesa la chiarezza della clausola di chiusura che esclude i Dirigenti avvocati e procuratori appartenenti al ruolo professionale dalla indennità premio per la prestazione individuale proprio perchè essi percepiscono i compensi di natura professionale previsti dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578, recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente, ai quali la stessa clausola collettiva riconosce il valore premiale incentivante;

44. non è possibile ricavare, nemmeno attraverso la lettura sistematica alcun dato che supporti la tesi dei ricorrenti: non nell'art. 61 che, come sopra evidenziato disciplina le modalità di costituzione dei due fondi destinati a finanziare la indennità di risultato, e nemmeno negli artt. 62 e 63, che spiegano le ragioni della attribuzione delle due indennità (art. 62 indennità di risultato: realizzazione dei programmi e progetti aventi come obiettivo il raggiungimento dei risultati prestazionali prefissati; art. 63 premio per la prestazione individuale: valutazione prevista dall'art. 57);

45. la tesi dei ricorrenti secondo cui le clausole innanzi richiamate attribuirebbero loro il diritto di percepire il premio per la prestazione individuale è, dunque, in contrasto che con il dato testuale e sistematico delle disposizioni negoziali e muove dall'equivoco di confondere il sistema incentivante correlato alla valutazione delle peculiari qualità professionali con l'esito favorevole per l'Amministrazione dei giudizi da essi patrocinati, in relazione ai quali percepiscono, nei limiti ed alle condizioni previste dal citato art. 64 gli onorari e i compensi professionali;

46. l'art. 64 del CCNL nella parte in cui esclude gli Avvocati dalla indennità dedotta in giudizio non lede il principio di parità di trattamento perchè il personale dell'Avvocatura interna è il solo che percepisce i suddetti compensi previsti dall'art. 64 del CCNL innanzi richiamato, sicchè manca un "tertium comparationis" su cui operare il raffronto con il trattamento economico riservato agli altri Dirigenti dell'amministrazione che non svolgono attività di patrocinio legale;

47. in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale le amministrazioni pubbliche

garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede;

48. la disparità, infatti, trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell'autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l'applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete. (Cass. 1037/2014);

49. le modalità di determinazione del compenso accessorio non ledono il principio della retribuzione sufficiente perché il giudizio sulla conformità al parametro dell'art. 36 Cost. non può essere svolto in relazione a singoli istituti, né limitatamente a periodi brevi, poiché si deve valutare l'insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza, alla luce del canone della onnicomprensività (Corte Costituzionale n. 154 del 2014 e n. 178 del 2015, n. 310 del 213);

50. il diritto degli Avvocati dipendenti dell'Azienda sanitaria a ricevere un trattamento economico "adeguato" alla funzione professionale svolta non è leso dalla mancata percezione della indennità rivendicata perché, diversamente da quanto prospettato dai ricorrenti che invocano la disposizione di cui all'art. 10 della L. 247 del 2012 (non applicabile "ratione temporis" alla fattispecie dedotta in giudizio) anche questo va valutato non atomisticamente, ma in uno alle altre componenti in cui si articola il trattamento economico complessivo dei ricorrenti;

51. l'assunto difensivo secondo cui la normativa contrattuale avrebbe dovuto essere interpretata anche alla luce dell'accordo transattivo del 19.1.2004, oltre a scontare il difetto della sua allegazione (l'atto non è riprodotto nel ricorso e non ne è specificata la sede di produzione, cfr. punto n. 22 di questa sentenza) è destituito di fondamento perché l'interpretazione del CCNL va fatta con riguardo alla volontà delle parti che l'hanno sottoscritto e non di soggetti estranei alla stipulazione;

52. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate condividendone le ragioni esposte, nei termini sopra riportati, atteso che i ricorrenti nel ricorso non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell'orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato;

53. Il quinto motivo è infondato perchè l'art. 91 c.p.c vieta di porre a carico della parte totalmente vittoriosa le spese del giudizio, che il giudice di primo grado ha ritenuto di compensare, pur avendo dichiarato l'infondatezza delle domande azionate in sede monitoria, in ragione dell'affidamento ingenerato dalla delibera adottata dalla Azienda.

54. La censura di analogo tenore formulata, per quanto è dato comprendere, anche nei confronti della sentenza di appello, è priva di pregio atteso che la Corte territoriale non ha adottato alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di gravame attesa la contumacia della Azienda appellata.

55. Sulla scorta delle conclusioni svolte il ricorso va rigettato.

56. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto la parte intimata non ha svolto alcuna attività difensiva;

57. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 16 gennaio 2019

Il Presidente

G. Napoletano

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Giovanni RUELLO

Giovanni Ruello

G. Napoletano

